



PROVINCIA DI CHIETI

Fascicolo n. 50608

protocollo.prefch@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto di CHIETI

dipps121.00F0@pecps.poliziadistato.it

Alla Questura di CHIETI

protocollo@pec.comuneortona.ch.it

Al Comune di Ortona (CH)
Corpo di Polizia Locale

tch30512@pec.carabinieri.it

Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI

dipps215.0300@pec.poliziadistato.it

Al Comando Polstrada di CHIETI

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Trasporti PESCARA

m.orsini@provincia.chieti.it

All'Istruttore di Polizia Provinciale di Zona

OGGETTO: Ordinanza n. 833 del 27/05/2024. Istituzione temporanea del senso unico di marcia sulla S.P. n. 58 "Lido Riccio" con direzione Lido Riccio-Torre Mucchia, dal Km 0+598 (inizio tratto di competenza della Provincia di Chieti) per circa m. 700 fino all'intersezione con la strada comunale per Torre Mucchia dal 15/06/2024 al 31/08/2024.

Si trasmette copia dell'ordinanza in oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza è consultabile sulla pagina web <https://shorturl.at/xUKn9> del sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI

SETTORE N. 2



ORDINANZA n. 833 del 27/05/2024
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Istituzione temporanea del senso unico di marcia sulla S.P. n. 58 “Lido Riccio” con direzione Lido Riccio–Torre Mucchia, dal Km 0+598 (inizio tratto di competenza della Provincia di Chieti) per circa m. 700 fino all’intersezione con la strada comunale per Torre Mucchia dal 15/06/2024 fino al 31/08/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti:

- gli artt. n. 5 e n. 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii;
- il d.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- la richiesta avanzata dal Comando di Polizia locale di Ortona assunta al prot. di questo Ente al n. 10442 del 16/05/2024, con cui si segnala la necessità di ottimizzare la gestione del traffico veicolare nel tratto di strada in oggetto, per esigenze legate alla presenza in loco degli stabilimenti balneari verso i quali è previsto, durante la stagione estiva, un considerevole afflusso di veicoli e pedoni, favorendo in modo particolare la sosta ed il transito dei mezzi adibiti al trasporto pubblico;

Considerato che:

- per quanto sopra esposto, ai fini della sicurezza della circolazione veicolare, è necessario istituire temporaneamente il senso unico di marcia sul tratto stradale in oggetto demandando al Comune di Ortona la regolamentazione del traffico con l’apposizione e la manutenzione della prescritta segnaletica;

ORDINA

l’istituzione temporanea del **senso unico di marcia** sulla S.P. n. 58 “Lido Riccio” con direzione Lido Riccio–Torre Mucchia, dal km 0+598 (inizio tratto di competenza della Provincia di Chieti) per circa m. 700 fino all’intersezione con la strada comunale per Torre Mucchia dalle ore 0:00 alle ore 24:00 dal giorno 15/06/2024 fino al giorno 31/08/2024.

L’apposizione ed il mantenimento della segnaletica a norma del vigente Codice della Strada per l’attuazione della presente ordinanza sono a carico del Comune di Ortona che sarà altresì l’unico responsabile di eventuali danni a persone o cose a causa dell’imperfetta realizzazione, sollevando il personale di questo Ente da ogni tipo di responsabilità civile e penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell’art. 37 c. 3 del C.d.S. e con le procedure di cui all’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada, l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI

SETTORE N. 2

